

# Università in lotta

Ne parla Sabino Cassese che ha preparato la riforma

Come cambiano i rapporti tra università e imprese con la legge sull'autonomia organizzativa e finanziaria

# «Assalto dei privati? Tutto sarà più trasparente»

Cosa cambia davvero nell'università con la riforma Ruberti? Ci sarà davvero l'«assalto» dei privati paventato da studenti e da buona parte del mondo accademico? Come saranno regolati i rapporti tra atenei e imprese? Ne abbiamo parlato con il professor Sabino Cassese, presidente della commissione che ha preparato lo schema del disegno di legge sull'autonomia organizzativa e finanziaria delle università.

GIANPAOLO TUCCI

**Come sono regolati attualmente i rapporti tra università e imprese?**

Le università sono enti pubblici con piena capacità giuridica. Sulla base della legislazione che risale al '33, possono concludere ogni specie di accordo con i privati. Questo potere non ha limiti se non nella finalità generale dell'università, che ha tre funzioni particolari: ricerca, formazione e formazione dei formatori. Tutte le collaborazioni con l'esterno compatibili con queste funzioni sono legittime.

**Ma fare qualche esempio concreto di collaborazione?**

Un ateneo può stipulare, attraverso il suo rettore, una convenzione con un ente pubblico o privato, per svolgere una ricerca sulla migliore organizzazione di questo organismo. In sostanza, un ente pubblico o privato chiede all'università una ricerca; questa decide se farla o no.

**Chi decide?**

Di solito il professore che s'incarica della ricerca, l'istituto o il dipartimento del quale fa parte; il consiglio di amministrazione e il rettore per la parte finanziaria. Collaborazioni di questo tipo sono abbastanza frequenti, in un equilibrio tra area pubblica e privata.

esempio: con la legge in vigore, si fa una ricerca, la si dà a chi l'ha commissionata, probabilmente se ne fa una pubblicazione. Però, non si è tenuto a riferire sul suo svolgimento complessivo. Il fatto che la nuova legge preveda una relazione sul lavoro svolto mi sembra un tentativo di inquadrare questa attività di ricerca più organicamente in quella generale dell'università.

**Ma le università potranno anche fare consorzi e società con i privati?**

Neppure questa è una novità. Roma-ricerca è un consorzio di cui fa parte l'ateneo romano.

**Dunque tutte le preoccupazioni emerse in questi giorni sono il frutto di una psicosi collettiva?**

Forse, nel presentare il testo di legge, è stata usata qualche espressione che ha messo troppo l'accento su quest'apertura ai privati, facendola apparire come una novità. Ma rovesciamo il problema: davvero i privati in Italia sono pronti a finanziare l'università? Da noi, purtroppo, accade il contrario: i privati più che spendere i soldi, preferiscono averli.

**Ma la logica della legge non è: le università, accordandosi più liberamente con i privati, chiederanno meno soldi allo Stato? Se diminuiscono i finanziamenti pubblici, le università sono costrette, come già in parte avviene, a rivolgersi ai privati.**

No. Quando si stipulano convenzioni, si svolgono attività «ad hoc». I privati non saranno mai disposti a finanziare il funzionamento dell'università.

**Perché dovrebbero farlo? Ma non possono intervenire anche nella didattica?**

Sì, ma per formare i propri dipendenti, non gli studenti. Se la società Aglo vuole formare 20 suoi dipendenti, si rivolge all'istituto di ragioneria di un'università e stipula una convenzione per un'attività di formazione. Che c'è di male? Non è un utile scambio di informazioni ed esperienze? Collaborare con i privati non è un male, se vengono salvaguardate le funzioni pubbliche dell'università, alle quali, è chiaro, non bisognerà mai abdicare.

**Se diventano soltanto più trasparenti i meccanismi, perché nel disegno di legge si parla di autonomia finanziaria?**

Il cambiamento è scritto nell'articolo 11, dove dice che i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in 4 distinti capitoli dello stato di previsione del ministero, relativi a personale docente, non docente e funzionamento della ricerca scientifica e universitaria. Questa è un'autentica rivoluzione. Attualmente, i finanziamenti alle università sono iscritti in una serie di capitoli, per cui i fondi vengono dati dal ministero con una destinazione precisa. Allora ci si trova, per fare un esempio, nella assurda situazione che un anno arrivano i fondi per i libri, ma non per gli scaffali che dovrebbero contenerli. Con la nuova legge, l'università deciderà se ha bisogno di aumentare le dotazioni di un istituto. Allora, dall'elettricità, agli scaffali, ai libri, al personale, l'espansione di una facoltà sarà razionale, non a spicchi. In questo consiste l'autonomia finanziaria.

**Nei giorni scorsi, lei ha parlato della riforma in un'assemblea degli studenti di Giurisprudenza. Quale impressione ha ricavato da questo incontro?**

Mi sembra ci sia una buona metà di ragioni da parte degli studenti, quando denunciano la situazione drammatica in cui versano alcuni atenei. Non capisco perché lo facciano soltanto adesso. Il problema non riguarda soltanto le strutture, ma anche gli spazi, la disponibilità di posti in biblioteca, ecc. Ci sono dunque ragioni sacrosante nella protesta studentesca.

**Per esempio, quando denunciano il rischio che la nuova legge danneggi le facoltà più deboli e le università del Sud in genere?**

In Italia abbiamo una concezione «sentimentale» dell'uguaglianza. Mi spiego: gli studenti dicono aiutiamo il Sud. È questo il modo di aiutarlo? Nelle città del Sud con una popolazione superiore a 50 mila abitanti, circa un terzo dei ragazzi non frequenta la scuola dell'obbligo. Quella dell'autonomia è tutta un'altra questione.

**Consideriamo un altro aspetto della riforma. I privati potranno entrare (nella misura di un quinto dei componenti) nei consigli di amministrazione degli atenei?**

Mettiamo a confronto la legge attuale e quella nuova. Il disegno di legge sull'autonomia dice: il consiglio è composto di un numero non superiore a 20 membri per università che abbiano non più di 20 mila iscritti, non superiore a 30 per le altre. Per un quinto si tratta di componenti esterne: dunque, 4 su



# Il magistrato per ora «assolve» il movimento

ROMA. Ha già ascoltato il rettore e alcuni presidi. Per ora il sostituto procuratore Giusto Schiacciano, titolare dell'inchiesta sui presunti danneggiamenti delle sette facoltà universitarie di Palermo, ha «assolto» il movimento del '90 in rivolta da 45 giorni contro la «Ruberti». Tirando le somme della prima giornata d'inchiesta ieri il giudice ha escluso infatti che gli studenti abbiano provocato danni al patrimonio edilizio e didattico. «L'intervento della magistratura - ha precisato Schiacciano - è legato anche alla necessità di scongiurare il blocco della sessione di esami del prossimo febbraio. Ovviamente non è compito nostro risolvere una situazione così complessa, compito che spetta tra gli altri al ministro».

Mentre l'inchiesta di Palermo prosegue con cautela per evitare strumentalizzazioni, come ha precisato il giudice Schiacciano, ieri in tutta Italia il movimento di protesta ha escluso una domenica di relax e riflessione. Nella capitale, la facoltà di Magistero si è regalata una non stop festaiola. Psicologia invece ha mantenuto il suo programma di occupazione iniziando le attività alle 10 di mattina. Poi, alle 16 assemblea di facoltà per prepararsi a quella di ateneo fissata per martedì 23. Decisa per mercoledì l'assemblea di «Economia in Movimento», gli universitari che si oppongono all'occupazio-

zione blitz della facoltà romana da parte del comitato di destra «Carpe diem». Anche ieri l'ufficio stampa della facoltà di Lettere della capitale non ha avuto sosta. Alle notizie delle barricate di Scienze Politiche di Napoli e della mobilitazione degli studenti della Bocconi di Milano, si sono intrecciate quelle locali: gli studenti di Ter Vergata, la seconda università romana, si sono mossi facendo sapere che si «dichiarano mobilitati». A Camerino gli universitari hanno respinto la solidarietà del Movimento sociale e la loro offerta di squadre di vigilanza, ribadendo il carattere «partitico, democratico e pacifico» della loro protesta. A Firenze la facoltà di Lettere ha deciso il blocco degli esami e ha inviato solidarietà ai giornalisti di «Samaracanda». A fianco degli studenti si sono dichiarati i Cobas della scuola (per il 2 febbraio hanno indetto assemblee nelle scuole e per il 5 uno sciopero di 1 ora in caso di divieto). Dp e Valer Welteroni della segreteria del Pci, Polemico, invece, Claudio Martelli intervistato ieri dal Grl: «È bastata una ventata di contestazione studentesca - ha detto - che parte da un disagio reale ma che è visibilmente strumentalizzata anche da altri partiti dell'opposizione, perché s'irritasse in discussione il principio dell'autonomia delle università».

## LEGGI E CONTRATTI

### filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA  
Guglielmo Simoncini, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Gargiulo, docente universitario; Nyranno Mosci e Jacopo Malaguzzi, avvocati Cdi di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Marino e Nino Ruffoni, avvocati Cdi di Torino

## Lavoratori extracomunitari Una nuova sanatoria

FABIO MAZZIOTTI

Il decreto legge, oltre le norme sulla regolarizzazione, prevede per il futuro una maggiore liberalizzazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia dei lavoratori extracomunitari, sia pure nei limiti di flussi immigratori programmati. La programmazione deve tener conto, sperimentando anche criteri omogenei in sede comunitaria, della domanda interna, dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle capacità di accoglimento delle strutture sociali (oltre che, per altri versi, del sistema universitario). La competenza è attribuita a un comitato interministeriale, senza che tuttavia sia espressamente previsto a quale organo tecnico affidare l'attività di raccolta e di elaborazione dei dati.

Al lavoratori autorizzati a soggiornare in Italia dovrebbe essere consentita l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento; infatti, se sono dalla responsabilità per il periodo progressivo non costituisce una forte spinta, in quanto il datore dovrebbe comunque sostenere per il futuro il maggior costo del lavoro derivante dalla regolarizzazione (retribuzione almeno nella misura dell'art. 36 cost., gli obblighi di sicurezza del lavoro, i contributi, ecc.).

Illecite costituzione del rapporto, né dalla responsabilità per omissione contributiva.

La possibilità che il lavoratore richieda il riconoscimento del rapporto e faccia valere i relativi diritti costituisce un incentivo, sia pur tenue, per il datore a regolarizzare il rapporto. Infatti, l'esonero dalla responsabilità per il periodo progressivo non costituisce una forte spinta, in quanto il datore dovrebbe comunque sostenere per il futuro il maggior costo del lavoro derivante dalla regolarizzazione (retribuzione almeno nella misura dell'art. 36 cost., gli obblighi di sicurezza del lavoro, i contributi, ecc.).

## Necessaria un'adeguata informazione

Il fatto che il lavoro degli extra-comunitari si svolga prevalentemente nell'area dell'economia sommersa, come lavoro nero, induce a ritenere che difficilmente i prestatori chiederanno il riconoscimento del rapporto per la preoccupazione di perdere il posto di lavoro; preoccupazione che è una remora per gli stessi lavoratori italiani, anche per quelli occupati in imprese regolari, ma con meno di sedici dipendenti, che ancora possono esercitare il potere di licenziamento, senza il limite del giustificato motivo.

E infatti può ritenersi che la paura di perdere il posto di lavoro sia stata la principale causa del parziale fallimento della legge 193/1986, che collegava, in parte, la stessa regolarizzazione del soggiorno in Italia con la sanatoria del rapporto. Nonostante che i termini fossero stati prorogati con tre decreti legge, anche se non convertiti, e poi con la legge 81/1988, hanno usufruito della regolarizzazione solo 100.000 lavoratori su un numero di presenze clandestine e illegali non inferiore a 800.000.

Tuttavia, poiché tra le cause dell'insuccesso della legge 943 vi è stata anche la mancanza di un'adeguata informazione, questa volta converrebbe porvi rimedio. Sarebbe, cioè, opportuno predisporre, non solo a cura delle associazioni che si occupano degli immigrati, ma anche degli organi pubblici, un'efficace sistema di pubblicizzazione del decreto, e poi della legge di conversione, se possibile anche nelle lingue più accessibili, quali

## Pensione Cpdel: calcolo del 90% per la contribuzione e del 50% per la ricongiunzione

Bruno Zimlani (Rovigo)

Sono stato alle dipendenze della Amministrazione comunale di Porto Tolle dal 1° ottobre '63 al 1° gennaio '89, con una contribuzione utile a pensione di anni 25, mesi 3 e giorni 1. Inoltre ho chiesto ed ottenuto i periodi di contribuzione oggetto di ricongiunzione di anni 15, mesi 4 e giorni 21.

Raggiunti oltre 40 anni di contribuzione, ho chiesto ed ottenuto il collocamento a riposo e mi è stata assegnata pensione provvisoria con decorrenza 2 gennaio 1989 (pensione per indennità integrativa speciale).

Scrivo la presente perché verso la fine di luglio 1989, il Sindacato pensionati Cgil, in una pubblicazione faceva presente che un «dipendente con 24 anni di contribuzione e 16 di ricongiunzione, avrà una pensione provvisoria calcolata su 32 anni anziché su 40». Chiedo di conoscere su quanti anni sono state calcolate le due indennità relative a pensione e indennità integrativa speciale, perché seguendo le informazioni citate e vista la pensione provvisoria in godimento, sembrerebbero proprio confermare il calcolo su 32 anni di contribuzione e non su 40, come illustrato nell'esempio pubblicato dal Sindacato Spi-Cgil.

## Sentenze della Cassazione e del pretore di Chieti...

Licio Catena (Chieti)

La risposta data al compagno Donato Del Galdo di Campobasso (l'Unità di lunedì 16 ottobre 1989, pagina 9, dal titolo «Pensione al minimo più pensione estera, ndr») richiede, a mio avviso, un maggiore approfondimento soprattutto perché potrebbe interessare un numero considerevole di persone, ovvero tutti coloro che hanno riscattato periodi di lavoro svolto all'estero in paesi non convenzionati con il nostro, diretti sindacati e di partito, nonché i laureati (rischio periodo di laurea).

La Corte di cassazione si è più volte pronunciata nel senso che il riscatto o il recupero di periodi di contribuzione producono effetti patrimoniali retroattivi come se i periodi stessi fossero stati tempestivamente versati in corrispondenza dei periodi cui si riferiscono. Sullo stesso argomento si è pronunciato il pretore di Chieti, il quale ha fatto proprio l'orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 408 del 28 ottobre 1989).

Ciò significa che il compagno Del Galdo - considerato che detto orientamento giurisprudenziale sembra si sia consolidato nel tempo - può chiedere al magistrato il riconoscimento della qualifica di 781sta e, quindi, l'integrazione al trattamento minimo della pensione. Ovviamente con i limiti previsti dall'articolo 6 della legge 636/83.

Altro argomento che a mio avviso andava trattato nella risposta è quello relativo alla perequazione automatica delle pensioni in regime internazionale.

L'importo della pensione (150.000 lire mensili) attribuito al compagno Del Galdo è sicuramente privo degli aumenti in cifra fissa previsti dall'articolo

## PREVIDENZA

### Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA  
Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Chi è considerato «non mutuato» e come pagare la tassa sulla salute

In qualità di libero professionista, verso all'Inps la tassa sulla salute. Sono un pubblicista con collaborazioni giornalistiche da cui ricavo tutti i miei proventi che nel 1988, come da denuncia dei redditi presentata nel mese di maggio 1989, sono ammontati a 13 milioni. Che cosa prevedono le norme in materia?

S.Z. Genova

Chi è considerato «non mutuato» e come pagare la tassa sulla salute

Qualora, invece, il pubblicista risulti lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, libero professionista e così via) si seguono le norme vigenti per dette categorie versando il contributo di malattia sul reddito complessivo ai fini Irpef. E se questo è l'unico reddito non è tenuto al versamento della cosiddetta «tassa sulla salute» in quanto ha già versato in corso d'anno i contributi malattia. Se ha «altri» redditi assoggettati a trattenuta malattia deve pagare su questi «altri» redditi acquisiti nel 1988, e dichiarati nel maggio 1989, il 5% fino a 40 milioni e il 4% per le quote di reddito eccedenti i 40 milioni fino a cento milioni annui.

Il caso specifico non è considerato libero professionista ai fini della tassa sulla salute ma è considerato cittadino «non mutuato» in quanto svolge attività autonoma senza vincolo con i giornali. Quindi, si deve effettuare versamento entro il 30 giugno. Occorre inoltre, andare, alla sede Inps e iscriversi nelle liste dei «non mutuati» al fine di versare il contributo dovuto.

Chi è considerato «non mutuato» e come pagare la tassa sulla salute

Qualora, invece, il pubblicista risulti lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, libero professionista e così via) si seguono le norme vigenti per dette categorie versando il contributo di malattia sul reddito complessivo ai fini Irpef. E se questo è l'unico reddito non è tenuto al versamento della cosiddetta «tassa sulla salute» in quanto ha già versato in corso d'anno i contributi malattia. Se ha «altri» redditi assoggettati a trattenuta malattia deve pagare su questi «altri» redditi acquisiti nel 1988, e dichiarati nel maggio 1989, il 5% fino a 40 milioni e il 4% per le quote di reddito eccedenti i 40 milioni fino a cento milioni annui.

Il caso specifico non è considerato libero professionista ai fini della tassa sulla salute ma è considerato cittadino «non mutuato» in quanto svolge attività autonoma senza vincolo con i giornali. Quindi, si deve effettuare versamento entro il 30 giugno. Occorre inoltre, andare, alla sede Inps e iscriversi nelle liste dei «non mutuati» al fine di versare il contributo dovuto.